

Rifiuti, quale rapporto tra Arera e Regioni

Un nuovo approfondimento di Ref Ricerche

I possibili stimoli della regolazione dell'Arera per lo sviluppo degli impianti di gestione dei rifiuti, in rapporto alla pianificazione regionale. È questo il quadro tracciato dall'ultimo approfondimento di Ref Ricerche, intitolato "Rifiuti urbani e regolazione economica: il ruolo delle Regioni". L'analisi, pubblicata oggi sul sito di Ref Ricerche, prende spunto dai primi provvedimenti adottati dall'Autorità nel campo della gestione dei rifiuti urbani, indagando i punti di contatto con le competenze delle Regioni. Volgendo lo sguardo al futuro, la ricerca descrive i possibili scenari che si andranno a delineare dall'incontro tra i poteri tariffari dell'Arera e i piani regionali in materia di rifiuti. "La regolazione di Arera – si legge nell'abstract della ricerca – è chiamata a porre le condizioni per colmare i deficit impiantistici nel ciclo dei rifiuti urbani e assimilati".

Il perimetro di regolazione di Arera. Entrando nello specifico, Ref Ricerche sottolinea che "Arera ha avviato il percorso regolatorio con il Documento di Consultazione (DCO) 713-18, pubblicato contestualmente alle delibere 714-18 e 715-18, finalizzate alla raccolta dati sul servizio di trattamento dei rifiuti e sulle tariffe del servizio integrato". Il DCO 713-18, in particolare, definisce le tempistiche relative all'avvio della regolazione tariffaria, il perimetro della regolazione ed alcuni orientamenti preliminari sulla metodologia tariffaria. È sui confini dell'intervento di Arera che, però, si concentra l'attenzione di Ref Ricerche, costituendo il presupposto fondamentale di tutto l'impianto regolatorio. Da questo punto di vista, nel DCO 713-18 Arera stabilisce che devono essere soggetti alla regolazione "tutti i rifiuti di origine urbana e assimilati, indipendentemente dalla classificazione che assumono lungo il loro percorso di trattamento". In poche parole, il rifiuto che ha origine urbana mantiene tale caratteristica a fini della regolazione, anche quando la sua natura è cambiata, ad esempio in esito a operazioni di trattamento in un TMB. L'Autorità, inoltre, si riserva di illustrare in un successivo DCO le "considerazioni di dettaglio" sulle "problematiche relative alla pianificazione dei flussi agli impianti" che, tuttavia, è di competenza regionale.

La pianificazione regionale. Le Regioni, in base al Testo Unico Ambientale, affidano ai Piani regionali di gestione dei rifiuti l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare l'autosufficienza della gestione dei rifiuti. È in questo ambito che le Regioni delineano il modello di gestione integrata dei rifiuti, optando, secondo Ref Ricerche, tra due configurazioni: una completa (long) che va dalla raccolta alla realizzazione degli impianti; una parziale (short) che parte dalla raccolta, passa per la commercializzazione per arrivare all'avvio a smaltimento e recupero. Per Ref Ricerche, la versione short corrisponde ad un'impostazione meno interventista, che è possibile in un contesto di dotazione impiantistica matura e più capiente rispetto ai fabbisogni regionali. In questo caso le Regioni si limitano a "verificare la sussistenza delle condizioni per l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi", facendo affidamento al mercato sulla capacità di allocare i flussi. La versione long, invece, corrisponde al "desiderio di assicurare un presidio sui flussi (tracciabilità) e si coniuga con una dotazione impiantistica 'tarata' sui fabbisogni regionali. Questa diviene nei fatti l'unica opzione nei casi di mancata autosufficienza, laddove il deficit impiantistico deve essere colmato, perché impegna le Regioni a individuare le soluzioni transitorie alla mancata autosufficienza (flussi extraregionali) e a pianificare tempi e modalità di raggiungimento dell'equilibrio".

Gli effetti sull'assetto impiantistico. È in questo scenario che si deve collocare il perimetro della regolazione di Arera. Come anticipato, infatti, il legislatore ha dato mandato all'Autorità di approvare le tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei flussi di rifiuto urbano indifferenziato, "la cui destinazione è stata pianificata dalla Regione. Diversamente – secondo Ref Ricerche – i flussi di rifiuto urbano indifferenziati non soggetti ad una pianificazione sarebbero liberi di circolare sul territorio regionale a tariffe non predeterminate e negoziate tra le parti, in esito a procedure ad evidenza pubblica". Per quanto riguarda, infine, "i flussi di rifiuto urbano indifferenziato destinati ad essere inceneriti fuori regione, che non possono essere pianificati per definizione in quanto esito di una carenza impiantistica regionale, nelle more di una adeguata pianificazione impiantistica di prossimità, dovrebbero essere lasciati al mercato, anche al fine di veicolare adeguati segnali di prezzo ai territori da cui originano". In conclusione, per Ref Ricerche, la coesistenza tra la regolazione

Arera e le competenze di programmazione regionali avrebbe dei risvolti importanti. Le Regioni in condizioni di gap impiantistici sarebbero, infatti, incentivate ad optare per una pianificazione “più spinta” dei flussi di rifiuti urbani, al fine di utilizzare gli incentivi offerti dalla regolazione per realizzare gli impianti. Viceversa, nelle Regioni in cui il principio di autosufficienza è soddisfatto, si potrebbe scegliere di aumentare la capacità impiantistica per attivare dinamiche concorrenziali, puntando alla qualità del servizio. Dove, infine, la capacità di trattamento è in surplus, la Regione potrebbe optare per favorire gli impianti meno impattanti.

© Tutti i diritti riservati

E' vietata la diffusione e o riproduzione anche parziale in qualsiasi mezzo e formato.